

TI_GERICHTE 10.2002.65 vom 24. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.65

FR: TI_GERICHTE 10.2002.65 du 24 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.65 del 24 aprile 2003

Volltext

Incarto n.10.2002.65/AMM

DAP 1587/2001

Bellinzona

24 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

_____, di _____ e _____ n. _____, nata a _____
il _____ 1980, attinente di _____, domiciliata a _____
_____, Via _____, nubile, venditrice
(patrocinata dall'avv. _____, _____)

accusata di _____ furto di poca entità, art. 139 in relazione con l'art. 172ter CP
per avere, a _____ il _____ 2001, sottratto a danno del negozio
_____ un paio di pantaloni del valore di fr. 59.90 (refurtiva recuperata e restituita alla
parte civile),

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP

per avere, il 23 e il 24 maggio 2001 da _____ a _____ e da _____ a
_____, viaggiato utilizzando i treni regionali delle FFS senza essere in possesso di un
titolo di trasporto valido;

e meglio _____ come al decreto d'_____ accusa DAP _____/_____ di
data _____ 2001 del Procuratore pubblico Marco Villa, _____, che ha proposto
la condanna

1. alla pena di 3 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno,
2. al versamento alla parte civile FFS di fr. 205.■ a titolo di risarcimento,
3. al rinvio della parte civile _____ al competente foro civile,
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.■ e delle spese giudiziarie di fr. 50.■;

vista l'opposizione interposta tempestivamente il 30 luglio 2001 dall'accusata;

considerato che i reati di cui al decreto d'accusa in esame sono contravvenzioni nel senso degli art. 101 segg. CP (cfr. anche, per l'infrazione alla LF sul trasporto pubblico, il rinvio di cui all'art. 333 cpv. 1 CP);

che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;

che per l'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione";

che, in concreto, dal mese di agosto 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa nel mese di agosto 2002;

che l'accusata deve pertanto essere prosciolta dall'addebito;

per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. _____ è prosciolta dall'accusa di furto di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa DAP _____/_____ del _____ 2001.

2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

■ _____,

■ avv. _____,

■ Procuratore pubblico Marco Villa, _____,

■ Ferrovie Federali Svizzere, _____,

■ _____,

■ Comando della Polizia cantonale, _____,

■ Ufficio del GIAR, _____,

■ Ministero pubblico della Confederazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.